

## **Validazione PEF 2022**

### **COMUNE DI CODOGNO**

#### **Premesse alla procedura di validazione**

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, MTR-2, contenuto nella deliberazione 363/21, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel periodo 2022-2025, i criteri per i costi riconosciuti nell'anno 2020 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che:

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.
- il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 3 MTR-2).
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (allegato 2 MTR-2).
- c) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 3 MTR-2).
- d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 28 della citata deliberazione 363/2021 (allegato A), definisce inoltre che:

28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza.

La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa *revisione infra-periodo* (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Individuazione del soggetto validatore**

Il Comune di CODOGNO con propria determinazione n. 1137 del 31/12/2021, ha conferito incarico, alla ditta FIVE CONSULTING srl, con sede in via Cefalonia, 55 a 25124 BRESCIA, per supportare il Comune nella attività di Ente Territorialmente Competente per gli anni 2022 – 2023 – 2024 e 2025.

Considerato che per l'anno 2020 la validazione era stata affidata con determina n. 771 del 09/11/2020 alla società IDEAPUBBLICA srl e che la ditta aveva svolto attività di formazione a personale interno all'Ente.

Visto che per l'anno 2021 era stata individuata la dr.ssa Ilaria Bertè responsabile del Settore Affari Generali nonché vice segretario dell'Ente, quale soggetto idoneo alla validazione del PEF in quanto soggetto terzo rispetto alle attività svolte e allo stesso tempo dotato della professionalità necessaria per svolgere l'incarico.

Anche per l'anno 2022 la dr.ssa Ilaria Bertè responsabile del Settore Affari Generali nonché vice segretario dell'Ente viene confermata come soggetto idoneo alla validazione del PEF.

## Procedura di validazione

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri così come previsto dalla Delibera Arera n. 363/2021 e suo allegato (MTR. -2).

Verificato che il Gestore ASMCodogno Srl in data 07/02/2022 con Pec n.3786 ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) PEF grezzo;
- 2) Dichiarazione del Presidente della Società, sig. Andrea Negri, che attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione di accompagnamento.

Verificato che anche il Comune in qualità di gestore, in quanto svolge il servizio denominato “Gestione della Tari e rapporti con gli utenti” ha comunicato i costi per la parte di competenza e allegato la prescritta dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante il sig. Francesco Passerini, Sindaco *pro tempore*.

Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dai gestori, riscontrando che:

- a) I vari atti inviati:
  - 1) Relazione di accompagnamento
  - 2) PEF grezzo
  - 3) Dichiarazione di veridicità del gestore
  - 4) Dichiarazione di veridicità del comune

risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente.

- b) Il Gestore ASMCodogno srl ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto.  
Sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia per un importo pari a € 49.311,00.  
Sono stati riportati ricavi da Compliance per un valore di € 116.706,00.  
Non sono stati valorizzati i CO116 né parte variabile, né fissa.  
Non sono stati valorizzati i CQ né parte variabile, né fissa.  
Non sono stati valorizzati i COI né parte variabile, né fissa.  
Non sono stati applicati conguagli né parte variabile, né fissa.  
I costi del gestore sono stati ripartiti come sottoscritto nella relazione accompagnatoria.  
Il costo totale indicato dal gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 363/2021.
- c) Il Comune di Codogno ha sostenuto costi in quanto vigente il regime di tariffa tributo TARI.  
Non sono stati applicati conguagli in parte variabile.  
Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo pari a € 32.380,00.  
È stata quantificata l'IVA sia per la parte fissa e variabile.

Vista la suddetta documentazione

### **Si procede alle seguenti verifiche:**

#### **1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA**

- a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2021 è quantificato in € 2.276.860,00.
- b) Che il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti.

- c) Che il Comune, inteso come ETC ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro  $X_a$  pari a 0,1, ed ha valorizzato i valori  $QL$  (0%) e  $PG$  (0%), pertanto nel rispetto della seguente formula:  $\rho a = r p i a - X_a + Q L a + P G$  (prevista dall'articolo 4 del MTR-2) il limite non può essere superiore al **1,6%** rispetto all'anno precedente.

La formula di calcolo prevista risulta essere come segue:  $(\sum T a / \sum T a - 1) \leq (1 + \rho a)$ .

Considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di € 2.313.290,00, poichè il valore indicato nel PEF è pari ad € 2.233.850,00 il **parametro risulta essere rispettato**.

## 2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) Non più applicabile in quanto non più previsto dall'MTR-2.

Applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 02/20 ARERA, il valore di € 21.507,00 è stato correttamente detratto dal totale dei costi fissi dopo la distribuzione del **DELTA Tmax**

A seguito delle verifiche sopra descritte, il totale delle entrate tariffarie risulta pari a € 2.212.343,00 e la corretta riclassificazione dei costi è la seguente:

Riclassifica <b>TV<sub>a</sub></b>	<b>€ 1.354.723,00</b>
Riclassifica <b>TF<sub>a</sub></b>	<b>€ 857.620,00</b>

## 3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- a) Considerato che il sistema MTR-2 prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia.
- b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al Comune;
- c) Visto che il valore scelto dal Comune è pari allo **0,6**, il **parametro risulta rispettato**;
- d) Considerato che il sistema MTR-2 prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi ai contributi dei sistemi di compliance e che tale valore deve essere sommato allo sharing della vendita di materiali ed energia, fino ad un massimo dello 0,66;
- e) Visto che il valore applicato dal Comune è pari allo **0,66** il **parametro risulta essere rispettato**.

## 4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

- a) Verificato che il costo standard previsto è pari ad €/KG 0,2891
- b) Verificato che i costi CUEFF sono **inferiori** al benchmark di riferimento;
- c) Che il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo, ha applicato i seguenti fattori  **$\gamma_1$ ,  $\gamma_2$** ;

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	$\gamma_1$	0
Performance riutilizzo/riciclo	$\gamma_2$	0
<b>Totale</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b>0</b>

- d) Che i parametri sono stati correttamente applicati;
- e) Che, infine, è stata correttamente applicata la matrice del recupero di produttività  $X_a$

TUTTO CIO' PREMESSO

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore e, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo.

PRESO ATTO

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore a firma del legale rappresentante

ACQUISITI

Elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

NULLA OSTA ALLA VALIDAZIONE

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, si attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario per l'anno 2022, così come predisposto dal Comune di CODOGNO in qualità di Ente territorialmente competente supportato dal consulente FIVE CONSULTING srl.

Codogno, 07/04/2022

La Responsabile del Settore Affari Generali  
(dr.ssa Ilaria Bertè)  
F.to mediante firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005